

EC DECLARATION OF CONFORMITY

ANNEX II, part 1, section A of DIRECTIVE 2006/42/CE

THE MANUFACTURER

MA/AG SRL
VIA GIOVANNI PAOLO II, 12/14
26011 CASALBUTTANO (CR) - ITALIA

DECLARES THAT THE MACHINERY

Generic Denomination	COMBINED MACHINE FOR SOIL PREPARATION
Model, Type	CTFXR60/2QRK
Serial Number	2220320
Commercial Name	COMBINED CULTIFLEX "R-LINE"
Function	SOIL PREPARATION FOR SEEDING BED

FULFILS ALL THE RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVES

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast)

REFERENCE TO THE HARMONISED STANDARDS USED

EN 12100, EN ISO 4254-1, EN ISO 4413

REFERENCE TO THE TECHNICAL STANDARDS AND SPECIFICATIONS USED

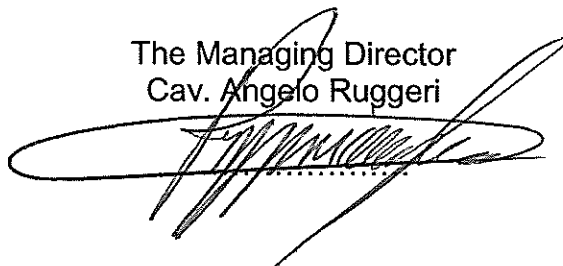
ISO 11684

PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL FILE

MA/AG SRL, VIA GIOVANNI PAOLO II, 12/14, 26011 CASALBUTTANO (CR) - ITALIA.

Casalbuttano, 1 march 2022

The Managing Director
Cav. Angelo Ruggeri



CE: 2220320

ma/ag s.r.l.

26011 - CASALBUTTANO (CR) - ITALIA
C. Fisc. - P. IVA - C.C.I.A.A. : IT 01334790191
R.E.A. n° 162410 - Cap. Soc. € 100'000,00 i.v.

Sede Legale e Produttiva:
Via Giovanni Paolo II°, 12/14
Tel 0374.363119 - Fax 0374.360406

Sede Amministrativa:
Via Bergamo, 7/b
Tel 0374.362680 - Fax 0374.362280

Internet:
Web: www.ma-ag.com
E-mail: info@ma-ag.com

CUSTOM OFFICE

Ma/ag s.r.l., Via Giovanni Paolo II, 12 - 26011 Casalbuttano (Cr), Fiscal Code 01334790191, in the name of ANGELO RUGGERI, hereby

DECLARES

That the goods included in the invoice n. 711 dated 14.07.2022

- are made in Italy in its factory using European community goods that satisfy the conditions required for the realization of the certificate required
- are bought from Community supplier that done the declaration of goods production and community referential origin
- are made working also extra community goods, but but has been working capable of conferring preferential nature of Community origin

Gives mandate to Mr.

Customs agent with direct representation,

to require and sign the certificate EUR 1.

It undertakes to submit, at any time, at the request of the customs, any other justification document that that authority deems necessary for the issuance of the certificate.

Serie
2220320

ma/ag s.r.l.
Via Giovanni Paolo II, 12 - 26011 Casalbuttano (Cr)
Tel. 0374.363119 - Fax 0374.360406
Codice Fiscale e Partita IVA 01334790191

ma/ag

26011 - CASALBUTTANO (CR) - ITALIA
C. Fisc. - P. IVA - C.C.I.A.A. : IT 01334790191
R.E.A. n° 162410 - Cap. Soc. € 100'000,00 i.v.

Sede Legale e Produttiva:
Via Giovanni Paolo II°, 12/14
Tel 0374.363119 - Fax 0374.360406

Sede Amministrativa:
Via Bergamo, 7/b
Tel 0374.362680 - Fax 0374.362280

Internet:
Web: www.ma-ag.com
E-mail: info@ma-ag.com

Spett.
Ufficio delle dogane di
competenza

Il sottoscritto ANGELO RUGGERI, codice fiscale RGGNGL46P02B869I Legale rappresentante della ditta MA/AG SRL consapevole di quanto previsto dall'art. 483 del Codice Penale per il reato di falso in atto pubblico,

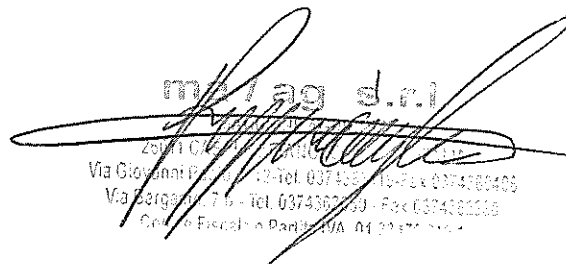
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che la merce indicata nella fattura n. 713 del 14.07.2022

- ☐ E' STATA PRODOTTA PRESSO I PROPRI STABILIMENTI UTILIZZANDO MERCE DI ORIGINE COMUNITARIA E SODDISFA LE CONDIZIONI RICHIESTE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREFERENZIALE RICHIESTO;
- ☐ E' STATA ACQUISTATATA PRESSO UN FORNITORE COMUNITARIO CHE HA PRODOTTO LA DICHIARAZIONE DI MERCE DI PRODUZIONE ED ORIGINE PREFERENZIALE COMUNITARIA
- ☐ E' STATA PRODOTTA MEDIANTE LAVORAZIONE ANCHE DI MATERIALE EXTRACOMUNITARIO MA HA SUBITO UNA LAVORAZIONE TALE DA CONFERIRLE IL CARATTERE DI ORIGINE PREFERENZIALE COMUNITARIA.

Da mandato al sig. _____ Spedizioniere doganale con
rappresentanza diretta, di richiedere e sottoscrivere il relativo certificato EUR 1.
Si impegna a presentare, in qualsiasi momento, su richiesta della dogana,
qualsiasi altro giustificazione o documento che detta autorità ritenesse
indispensabile per il rilascio del certificato stesso.

04.08.2022


ma/ag s.r.l.
Sede Legale e Produttiva:
Via Giovanni Paolo II°, 12/14
Tel 0374.363119 - Fax 0374.360406
Sede Amministrativa:
Via Bergamo, 7/b
Tel 0374.362680 - Fax 0374.362280
E-mail: info@ma-ag.com

ma/ag s.r.l.

26011 - CASALBUTTANO (CR) - ITALIA
C. Fisc. - P. IVA - C.C.I.A.A. : IT 01334790191
R.E.A. n° 162410 - Cap. Soc. € 100'000,00 i.v.

Sede Legale e Produttiva:
Via Giovanni Paolo II°, 12/14
Tel 0374.363119 - Fax 0374.360406

Sede Amministrativa:
Via Bergamo, 7/b
Tel 0374.362680 - Fax 0374.362280

Internet:
Web: www.ma-ag.com
E-mail: info@ma-ag.com

Spett.le Ufficio Dogana di Competenza

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Io sottoscritto ANGELO RUGGERI in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutta la merce (**riferimento ai prodotti esportati e destinazioni**) relativa alla nostra fattura n. 714 del 14.07.2022 con destinazione Bulgaria

Y900 (dichiarazione di Washington)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione

di Washington, come da Reg. UE n.160/2017 del 20/01/2017 che modifica il Reg. CE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativi alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Y901 (beni a duplice uso)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (UE) 821/2021 del 20 maggio 2021 che sostituisce il Reg. (UE) 428/2009 e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Si intendono i prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile sia militare.

Y902 (prodotti che riducono lo strato di ozono)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Y903 - Y905 (beni culturali)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. CE 116/09 relativo all'esportazione di beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni.

Y904 - Y906 (tortura e repressione)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. CE n. 1236/2005 modificato con regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della commissione del 16 luglio 2014 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti..

Spett.le Ufficio Dogana di Competenza

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Io sottoscritto ANGELO RUGGERI in qualità di LEGALE RAPPRESENTATNE dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutta la merce (**riferimento ai prodotti esportati e destinazioni**) relativa alla nostra fattura n. 713 del 14.07.2022 con destinazione Bulgaria

Y900 (dichiarazione di Washington)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione

di Washington, come da Reg. UE n.160/2017 del 20/01/2017 che modifica il Reg. CE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativi alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Y901 (beni a duplice uso)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (UE) 821/2021 del 20 maggio 2021 che sostituisce il Reg. (UE) 428/2009 e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Si intendono i prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile sia militare.

Y902 (prodotti che riducono lo strato di ozono)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Y903 - Y905 (beni culturali)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. CE 116/09 relativo all' esportazione di beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni.

Y904 - Y906 (tortura e repressione)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. CE n. 1236/2005 modificato con regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della commissione del 16 luglio 2014 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti..

Y916 – Y917 (prodotti chimici)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non è soggetta alle disposizioni del Reg. CE 689/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'esportazione e importazioni di sostanze chimiche inoltre i prodotti non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche, allegato V.

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra le sostanze di cui al Reg. CE N. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droga tra la Comunità e i paesi terzi.

Y920 Iran (prodotti e tecnologie militari)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamenti di esecuzione (UE) n° 1861/2015 e n° 1862/2015 del Consiglio del 18 Ottobre 2015 che attua, aggiorna e modifica il regolamento 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (Y920).

Y920 Libia (prodotti e tecnologie militari)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

Y920 Russia ((concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina)

La merce riferita alla documentazione in oggetto **non rientra nell'elenco dei beni e non è destinata ai destinatari come da** Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Y921

Non rientra nell'elenco dei beni come da **Reg. CE 329/07 e ss.mm.** concernente misure restrittive nei confronti della **Repubblica popolare democratica di Corea**, **Reg. CE 314/04** concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, **Reg. CE 174/05 e ss. mm.** concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, **Reg. CE 401/2013** concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania aggiornato con il **Reg. CE. 409/12**, **Reg. CE 154/09** concernente misure restrittive nei confronti dell' Uzbekistan, **Reg. CE 1354/05** concernente misure restrittive nei confronti del Sudan

Y922 (pellicce di cani e gatti)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. CE 1523/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto non contiene pelliccia di cane o di gatto.

Y923 (Controllo all'esportazione - Rifiuti)

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)